



VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"FORT APACHE CINEMA TEATRO"

Il giorno 24 marzo 2026 alle ore 20.00, presso la sede legale in Roma, si tiene, in seconda

Convocazione, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "FORT APACHE CINEMA

TEATRO". Viene nominato Presidente dell'Assemblea la Sig.ra Valentina Esposito e Segretario

il Sig. Andrea Grossi. Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente

costituita in quanto risultano presenti la totalità dei soci nelle persone di Valentina Esposito,

Andrea Grossi, Gabriella Indolfi, Viola Centi, Laura Hanija.

Il Presidente, quindi, illustra gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Modifica Statuto ai fini dell'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali;

1) Il Presidente illustra le motivazioni per cui propone di procedere alla stesura ex novo dello

Statuto ai fini dell'adeguamento al nuovo C.T.S. ex Decreto 117/2017. Questo consentirà il

corretto completamento della procedura Trasmigrazione al RUNTS, Registro Unico Terzo

Settore. Viene data lettura del nuovo statuto elaborato e l'assemblea approva la nuova versione.

(Allegato A)

2) Non essendoci altro da deliberare, alle ore 22.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Roma 24 marzo 2026

Il Presidente (Valentina Esposito)

Il Segretario (Andrea Grossi)

Valentina Esposito

Andrea Grossi

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI ROMA 4 - COLLAUDO
26 MAR 2026

Registrato in data

al n. 387

serie

3

ESENTE



Biagio Iuliano (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Vito Grima

Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE FORT APACHE CINEMA TEATRO ETS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata FORT APACHE CINEMA TEATRO ETS (di seguito, "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta iscritta al RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Associazione FORT APACHE CINEMA TEATRO.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel

rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione

che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della

Costituzione. L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 le

seguenti attività di interesse generale, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5, D.Lgs n.117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative

(lett. d art. 5, D.Lgs n.117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

Educativa (lett. d art. 5, D.Lgs n.117/2017).

In concreto l'Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso:

- Lo sviluppo e la promozione delle diverse discipline artistiche con particolare riferimento a

quelle dello spettacolo dal vivo e nello specifico del Teatro;

- Lo sviluppo e promozione del Teatro e delle altre forme dello spettacolo dal vivo come

strumenti e occasione di educazione, formazione, integrazione e riabilitazione, dal punto di vista

psichico, sociale e fisico, nei confronti delle persone più deboli e persone svantaggiate in ragione

di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, soprattutto, ma non

solo, per detenuti o ex detenuti ed anche all'interno degli Istituti Penitenziari;

- Azioni mirate a favorire ed ampliare l'accesso alla pratica ed alla fruizione di cultura e di

spettacolo, con particolare attenzione a tutte quelle categorie di cittadini identificate

comunemente in condizioni di svantaggio con riferimento a condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali e familiari;

- Lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale. Incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, anche in relazione al territorio.

- Ideazione e svolgimento di attività di promozione culturale, teatrale e turistica e di valorizzazione dei beni culturali.

- Produzione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali o di altre forme dello spettacolo dal vivo, nonché di opere audiovisive e editoriali.

- Organizzazione di corsi, stages e seminari in sede e nelle scuole, finalizzati alla formazione, alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività artistiche, creando e alimentando l'educazione teatrale.

- Promozione, ideazione, realizzazione ed organizzazione di rassegne, festival o stagioni di teatro e spettacolo dal vivo, anche attraverso la gestione o l'utilizzo temporaneo di spazi, locali, teatri o sale concerto.

- Organizzazione e promozione di attività e corsi finalizzati alla prevenzione della violenza in genere ed in particolare volti a contrastare qualsiasi forma di discriminazione a sfondo sociale, razziale, di genere o economica

- Organizzazione e realizzazione di percorsi e didattico educativi, anche per le scuole, attraverso la produzione, diffusione di spettacoli o corsi e laboratori, dedicati alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a. organizzare e gestire corsi e laboratori di formazione e pedagogici nell'ambito delle varie discipline dello spettacolo, sia direttamente, sia per conto terzi;

b. creare, produrre e propagandare strumenti e modalità di coordinamento per la diffusione,

	promozione e distribuzione di tutte le forme dello spettacolo, garantendo il pluralismo culturale,	
	attraverso l'informazione e l'ampio sostegno alle più diverse iniziative della ricerca,	
	sperimentazione in proprio o in collaborazione con altre strutture, Enti o Associazioni;	
	c. partecipare alla produzione ed al coordinamento di iniziative e spettacoli di particolare	
	interesse artistico favorendo l'incontro ed il confronto tra differenti culture;	
	d. promuovere ed organizzare manifestazioni, rassegne specializzate, ricorrenti e stabili per	
	radicare la consuetudine allo spettacolo e la conoscenza delle discipline del teatro, delle altre	
	forme di spettacolo dal vivo e della cinematografia, avendo riguardo alle esigenze dei diversi	
	contesti culturali;	
	e. varare e sostenere progetti per la formazione nello spettacolo, l'educazione di base ed avanzata	
	ai linguaggi del teatro, delle altre forme di spettacolo dal vivo e della cinematografia, il confronto	
	tra le esperienze laboratoriali e produttive, con particolare attenzione alle nuove	
	professionalità artistiche.	
	f. valorizzare le forze culturali e professionali operanti nel settore, attraverso seminari incontri	
	di studio, conferenze, convegni, edizioni, corsi professionali di formazione ed aggiornamento,	
	creazione di archivi, banche dati, osservatori dello spettacolo in ogni sua manifestazione;	
	g. realizzare e proporre, interscambi culturali per la diffusione dello spettacolo dal vivo;	
	h. operare progetti di recupero e valorizzazione degli spazi teatrali, o comunque idonei ad	
	ospitare attività di formazione, promozione, allestimento e produzione di teatro, danza, musica,	
	circo e cinematografia, presenti sul territorio, assumendone, nel caso, la gestione, al fine di	
	renderli spazi pienamente accessibili con particolare attenzione al mondo della disabilità, ai	
	giovani ed alle associazioni culturali;	
	i. favorire il ricambio generazionale, producendo e ospitando spettacoli di giovani;	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre:	
	ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di	
		Pagina 5 di 20

	progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
	stipulare convenzioni con Enti pubblici, locali, nazionali e internazionali per fornire servizi o
	svolgere attività rientranti o connessi con quelli di interesse generale;
	ricevere e gestire spazi e locali teatrali pubblici e/o privati, concessione sulla base di convenzioni
	o anche contratti di locazione o comodato;
	collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale,
	nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere
	collegamenti.
	È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.
	L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti
	definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
	3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,
	impiegate in tali attività.
	L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare una serie di iniziative al
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di
	lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché ricorrere al credito privato e
	pubblico anche attraverso strumenti finanziari propri dei servizi bancari. L'Associazione potrà
	tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
	integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si
	avvale delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione per il
	perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
	prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti
	consentiti dell'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel
	rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del
	Pagina 6 di 20

Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore. Ogni Socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

È espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) o dell'ente (denominazione o indirizzo della sede legale, dati del legale rappresentate, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi. Inoltre, deve versare la quota

d'iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto, l'aspirante socio può richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile. La qualifica di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda e dal versamento della quota associativa. Da questo momento il Socio sarà iscritto nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- ☐ partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro Socio (ogni Socio può essere portatore di due deleghe scritte); in caso di minorenni il voto viene esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale;
- ☐ essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- ☐ essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- ☐ eleggere gli organi associativi;

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, nell'impossibilità, del Vice Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "videoconferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

☐ sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

☐ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

☐ sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

☐ l'approvazione del bilancio consuntivo;

☐ l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto obbligatorio per legge;

☐ la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,

☐ nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito),

☐ la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato),

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

☐ le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

☐ le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (e il voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno tre quarti dei Soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei Soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. I membri del Consiglio

Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 (cinque) voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro Soci. Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio. Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate). Nell'ipotesi dei tre componenti il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di tutti. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificare la sua assenza decade dalla carica di Consigliere, qualora questo comportasse il venire meno del numero minimo si procederà al rinnovo del Consiglio tramite convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resterà in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo coloro che abbiano cariche in organi

politici. Requisiti indispensabili per essere membro del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno 2 (due) volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale. Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo si

considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo

ove diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio

Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti

alla riunione. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità

finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o

professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati. Il Consiglio Direttivo dovrà produrre

all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 (quindici) gg. prima dello svolgimento

dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio

sociale qualora predisposto volontariamente o per legge. Al Consiglio Direttivo compete inoltre

il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso

dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e

all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del

Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio

Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni

dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle

deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i

rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o

decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di

terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza,

cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al Consigliere più anziano per

età. Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione

alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce

somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (ove nominato dall'assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS, ovvero al comma 4 del medesimo articolo oppure su delibera dell'Assemblea. Durerà in carica quattro anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'Associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale,

	ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti	
	dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ARTICOLO 11 - REVISORE LEGALE	
	L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale	
	iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017.	
	L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio	
	o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in carica	
	tre anni e può essere rinominato.	
	ARTICOLO 12 – PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il fondo patrimoniale	
	dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	
	- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	
	- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	- dai contributi annuali e straordinari degli Associati;	
	Pagina 17 di 20	

	- dai contributi dei privati;	
	- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato; degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti	
	- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	☐ dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;	
	☐ da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	☐ da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	☐ da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;	
	☐ da proventi derivanti da raccolte fondi.	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.	
	ARTICOLO 13 – LIBRI SOCIALI	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) registro volontari (eventuale);	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
		Pagina 18 di 20

	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma I, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'Associazione e dovranno essere esibiti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.	
	ARTICOLO 14 – BILANCIO	
	L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni. I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica	
		Pagina 19 di 20

e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Roma 24 marzo 2026

Il Presidente

Valentino Esposito

Il Segretario

Andrea Geronzi

